SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 162° - Numero 95**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 21 aprile 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco**



**Corte suprema di cassazione**



**Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**



**Ministero della transizione ecologica**



**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2021, n. **51**.

**Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 2019, n. 37, che prevede l'adozione di un regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di dare attuazione al comma 1 dello stesso articolo;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, recante norme in materia di monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge n. 1293 del 1957;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che detta i principi concernenti le modalità per la istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio e il rinnovo del patentino;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 - sui criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi, con il quale sono apportate modifiche all'articolo 24, comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 37 del 2019, attraverso una sistematica revisione di quanto previsto dal citato decreto ministeriale n. 38 del 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 luglio 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota prot. n. 1690 del 4 febbraio 2021;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo*

1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2:

1) al comma 3, le parole «in ogni caso nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti» sono soppresse; dopo le parole «di una nuova rivendita qualora» sono inserite le seguenti: «nei comuni interessati»; dopo le parole «salvo che» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e»; dopo le parole «in esercizio» sono inserite le seguenti: «in altro comune»;

2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilità dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'Istat.»;

3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-*bis*. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, può essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare. 4-*ter*. Ai fini dell'assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.»;

4) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

*b)* all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo le parole «abitativi, commerciali,» è soppressa la seguente: «ovvero»; dopo le parole «aggregazione urbana,» sono inserite le seguenti: «della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione»; le parole «palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «palese la sussistenza dell'interesse del servizio»;

2) al comma 2, lettera *a)*, le parole «ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta» sono sostituite dalle seguenti: «all'interesse del servizio»;

*c)* all'articolo 4:

1) la lettera *c)* del comma 1 è abrogata;

2) al comma 2, nella lettera *g)* alinea, dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «comma 3, e a condizione che la rivendita più vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,»;

3) al comma 2, lettera *g)*, punto 6, le parole «equilibrare il rapporto fra domanda e offerta,» sono sostituite con dalla seguente: «servizio,»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Il parametro di cui all'articolo 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera *g)* del comma 2, qualora la rivendita più vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.»;

*d)* all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;

*e)* all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali o patentini.»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. I criteri previsti dall'articolo 2, considerata la particolarità dell'ubicazione e dell'utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia già istituita una rivendita speciale o un patentino.»;

3) al comma 6, lettera *b)*, la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;

*f)* all'articolo 7:

1) al comma 2, lettera *f)*, dopo le parole «flusso di pubblico» è inserita la seguente: «e» e le parole «la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo» sono soppresse;

2) al comma 3, lettera *c)*, le parole «, comunque non inferiore a 100 metri» sono soppresse;

3) al comma 3, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»;

4) al comma 3, lettera *g)*, la parola «assenza» è sostituita dalla seguente «sussistenza»; la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole: «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.»;

*g)* all'articolo 8, comma 3:

1) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»;

2) alla lettera *f)* la parola «pendenze» è sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole: «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» è inserita la seguente: «più»;

*h)* all'articolo 9:

1) al comma 3, le parole da «il soggetto» fino a «oltre 1.000.000 di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le medesime condizioni stabilite dall'articolo 7 per il rilascio del patentino.»;

2) il comma 4 è abrogato;

*i)* all'articolo 10:

1) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-*bis*. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non è consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: *a)* 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; *b)* 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; *c)* 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;

2) il comma 6 è abrogato;

*l)* all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole «Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, le domande» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande»; dopo le parole «altresì consentite» sono inserite le seguenti: «, in qualsiasi periodo dell'anno,»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole «di reddito e distanza» sono soppresse e dopo le parole «all'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «comma 2,»;

2.2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l'impedimento all'esercizio dell'attività per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non può essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell'ipotesi di calamità naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 255, il trasferimento può essere prorogato oltre i 12 mesi.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 febbraio 2021

*Il Ministro:* GUALTIERI

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 454*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 -, è il seguente:

«Art. 4 *(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)*. — (*Omissis*).

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

(*Omissis*).».

— La legge 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 agosto 1942, n. 199.

— La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 gennaio 1958, n. 9.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 dicembre 1958, n. 308.

— Il testo dell'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, è il seguente:

«Art. 24 *(Norme in materia di gioco)*. — (*Omissis*).

42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:

*a)* ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

*b)* istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

*c)*;

*d)* trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera *b)*;

*e)* istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù dei requisiti di cui alla lettera *b)*;

*f)* rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza.

(*Omissis*).».

— Il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, «Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 aprile 2013, n. 89.

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, è il seguente:

«Art. 4 *(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)*. — 1. All'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)*:

1) dopo la parola: "distanza" sono inserite le seguenti: ", non inferiore a 200 metri,";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti";

*b)* la lettera *c)* è abrogata;

*c)* alla lettera *d)*:

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui alla lettera b)";

*d)* alla lettera *e)*, le parole da: “di parametri certi” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “dei requisiti di cui alla lettera b)”;

*e)* alla lettera *f)*, le parole: “, rispettivamente,” e “nell’ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo” sono soppresse.

(*Omissis*).».

*Note all’art. 1:*

— Il testo dell’art. 2, commi da 3 a 9 del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Criteri per l’istituzione delle rivendite ordinarie)*. — (*Omissis*).

3. Non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora *nei comuni interessati* sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che *nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e* la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio *in altro comune* risulti distante oltre 600 metri.

4. La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. *Per l’individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilità dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell’ultimo censimento pubblicato dall’Istat.*

*4*-bis *Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, può essere revocato nell’interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell’ipotesi di premorienza del titolare.*

*4*-ter *Ai fini dell’assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenza non più impugnabili.*

5. – 9. *Abrogati*.».

— L’art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), reca la disciplina dell’istituzione delle rivendite ordinarie.

— Gli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recano la disciplina delle rivendite di generi di monopolio.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) reca la disciplina della formazione, del rilascio, della tenuta, della conservazione, della gestione, della trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione e la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati.

— L’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici) reca la disciplina dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione.

— Il testo dell’art. 3, commi 1 e 2 del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 *(Istituzione delle rivendite ordinarie)*. — 1. Ai sensi dell’art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell’interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali, della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana, *della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione* tali da rendere *palese la sussistenza dell’interesse del servizio*, nonché delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici.

2. Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l’istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla luce dei punti di vendita già esistenti nonché delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti:

*a)* adeguata *all’interesse del servizio*;

*b)* organizzata in modo tale da garantire l’efficienza e l’efficacia dei controlli da parte dell’amministrazione, a tutela dei minori, dell’ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonché del gettito.

(*Omissis*).».

— Il testo dell’art. 4, commi 1 e 2 del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4 *(Criteri per l’istituzione di rivendite speciali)*. — 1. Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all’art. 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione:

*a)* dell’ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;

*b)* della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;

*c) abrogata*.

2. Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:

*a)* stazioni ferroviarie;

*b)* stazioni automobilistiche e tranviarie;

*c)* stazioni marittime;

*d)* aeroporti;

*e)* caserme;

*f)* case di pena;

*g)* altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da *a)* a *f)*, nonché da quelli di cui all’art. 6, nel rispetto dei parametri di cui all’art. 2, *comma 3, e a condizione che la rivendita più vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti*, sempre che l’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un’esigenza di servizio alla quale non può sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare:

1) sale Bingo;

2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza;

3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;

4) stazioni metropolitane;

5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

6) centri commerciali, qualora dall’istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l’istituzione di una rivendita ordinaria e sempreché sussistano le particolari esigenze di servizio, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale.

*2*-bis. *Il parametro di cui all’art. 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera* g) *del comma 2, qualora la rivendita più vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.*

(*Omissis*).».

— Il testo dell’art. 5, comma 3, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5 *(Istituzione di rivendite speciali)*. — (*Omissis*).

3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

*a)* la natura dell'attività commerciale ovvero di servizio prestata;

*b)* la sussistenza di eventuali *violazioni* fiscali *e situazioni* di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione *di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili;

*c)* per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

*d)* per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi ed operanti.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 6, commi 1, 2-*bis* e 6, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 *(Impianti di distribuzione carburanti). — 1. All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali o patentini.*

2-bis. *I criteri previsti dall'art. 2, considerata la particolarità dell'ubicazione e dell'utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia già istituita una rivendita speciale o un patentino.*

(*Omissis*).

6. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

*a)* la natura dell'eventuale attività commerciale diversa dalla vendita di tabacchi lavorati;

*b)* la sussistenza di eventuali *violazioni* fiscali *e situazioni di* morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione *di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non *più* impugnabili.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 7, commi da 2 a 4 del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 7 *(Criteri per il rilascio di patentini). —* (*Omissis*).

2. I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonché presso i seguenti esercizi:

*a)* alberghi;

*b)* stabilimenti balneari;

*c)* sale "Bingo";

*d)* agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico;

*e)* esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti dall'art. 9, comma 1, lettera *f)*, del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 febbraio 2010, n. 32;

*f)* bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l'elevato flusso di pubblico, e la rilevanza dei servizi resi alla clientela.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all'esercizio del richiedente, valutano:

*a)* l'orario prolungato dell'esercizio rispetto a quello delle rivendite circostanti;

*b)* il giorno di riposo settimanale praticato dall'esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie più vicine;

*c)* la distanza dell'esercizio dalla rivendita più vicina;

*d)* l'ubicazione e la dimensione dell'esercizio;

e) *la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta*;

*f)* l'eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina;

*g) la sussistenza* di eventuali *violazioni* fiscali *e situazioni* di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione *di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non *più* impugnabili.

*4. In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'art. 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.*».

— Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 8 *(Rilascio dei patentini). —* (*Omissis*).

3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

*a)* l'orario dell'esercizio del richiedente;

*b)* il giorno di riposo settimanale dell'esercizio del richiedente;

*c)* la natura dell'attività prestata;

d) *la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;*

*e)* la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria più vicina;

*f)* la sussistenza di eventuali *violazioni* fiscali *e situazioni* di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione *di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non *più* impugnabili.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9 *(Rinnovo dei patentini). —* (*Omissis*).

3. Il rinnovo è concesso a condizione *che sussistano le medesime condizioni stabilite dall'art. 7 per il rilascio del patentino*.

4. *Abrogato*.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 10, commi 5-*bis* e 6, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 *(Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie). —* (*Omissis*).

5-bis. *L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non è consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a:* a) *3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;* b) *2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;* c) *2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti*.

6. *Abrogato*.

(*Omissis*).».

— Il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 12 *(Trasferimenti per causa di forza maggiore). —* 1. Le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresì consentite, *in qualsiasi periodo dell'anno*, per cause di forza maggiore che, valutate singolarmente dall'Amministrazione, determinano l'oggettiva impossibilità dell'esercizio dell'attività.

2. L'Ufficio competente può autorizzare, nelle more dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, comunque previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento, dei parametri di cui all'art. 2, *comma 2*, il trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di sei mesi rinnovabile per una sola volta. *Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l'impedimento all'esercizio dell'attività per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non può essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell'ipotesi di calamità naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il trasferimento può essere prorogato oltre i 12 mesi.*

(*Omissis*).».

— La legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il Servizio nazionale della protezione civile.

**21G00061**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 16 marzo 2021.

**Risorse destinate a ciclovie urbane Stazioni-poli universitari.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, comma 640, che al primo periodo prevede che «… per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018», e, al terzo periodo, dispone che «I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti…»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n 225, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 15, comma 2, lettera *a)*, che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilità complessive previste dal citato art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 144, che, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 140, della medesima legge n. 232 del 2016 che ha istituito un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese e, nel cui riparto è stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG2 di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'art. 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al citato art. 1, comma 140, il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG3;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'art. 1, comma 95, che ha istituito un fondo il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, per un importo di euro 3.604.458,00 per l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per l'anno 2033, allocati nel Capitolo 7582/MIT, PG4;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanzia-

menti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto l'art. 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, così come modificato dall'art. 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020 in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state ripartite, tra Regioni e Province autonome, le risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse previste per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, con il quale sono state destinate le risorse stanziate dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al finanziamento della progettazione e della realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, al netto di quanto ripartito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue:

*a)* annualità 2016: euro 4.780.679,60;

*b)* annualità 2017: euro 50.000.000,00;

*c)* annualità 2018: euro 67.000.000,00;

*d)* annualità 2019: euro 40.000.000,00;

*e)* per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00;

Considerata la valenza strategica della promozione e dello sviluppo della mobilità ciclistica, quale modalità di spostamento ecosostenibile;

Considerata la necessità di promuovere ulteriormente, in area urbana e metropolitana, la mobilità ciclistica come strumento di mobilità congruente con le misure di contenimento e di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed idoneo a limitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici e l'impiego dei mezzi motorizzati privati;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di assicurare alla mobilità ciclistica adeguati livelli di sicurezza mediante l'ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclistiche presenti in aree urbane e metropolitane, fornendo, così, una risposta alle esigenze di mobilità che possa garantire, nel contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi privati motorizzati sia, in un'ottica di mitigazione dei rischi che discendono da un sovraffollamento dei mezzi pubblici,;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 20 luglio 2020, n. 283 che ha modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 gennaio 2019, n. 18, rimodulando le risorse in relazione allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti, assicurando comunque la disponibilità complessiva delle risorse già programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse disponibili per l'anno finanziario 2020, anche in considerazione dello sviluppo delle attività di progettazione attualmente in corso;

Considerato che sul Capitolo 7582/MIT, PG1, PG2, PG3 e PG4 risultano disponibili per gli esercizi 2020-2021 complessivamente 144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, già assegnate alla Ciclovia GRAB di Roma con l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, n. 344, recante «Risorse destinate a ciclovie urbane» e riguardante la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

Considerato l'art. 3, comma 1, del predetto decreto che prevede l'utilizzo di un finanziamento pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021, destinato alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari;

Considerato, altresì, l'art. 3, comma 2, del decreto n. 344 del 12 agosto 2020 che prevede che con decreto del direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministero dell'università e della ricerca, si procede, nei limiti di cui al comma 1, all'assegnazione di risorse in favore dei comuni, nei cui territori sono ubicate le sedi di università statali o di università non statali legalmente riconosciute;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca n. 7482 del 15 dicembre 2020 e le proposte del Ministero dell'università e della ricerca - segretariato generale n. 49027 del 16 dicembre 2020 e n. 1523 del 19 febbraio 2021 degli interventi riguardanti i collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie nei seguenti comuni: Roma, Padova, Napoli, Pisa, Bari, Palermo e Milano; in particolare: Università degli studi di Roma-La Sapienza - Roma Termini; Università degli studi di Padova - Padova Centrale; Università degli studi di Napoli-Federico II - Napoli Piazza Garibaldi; Università degli studi di Napoli-Federico II - Napoli Piazza Cavour; Università degli studi di Pisa - Pisa Centrale; Università degli studi di Bari-Aldo Moro - Bari Centrale; Università degli studi di Palermo - Palermo Centrale; Università degli studi Milano-Bicocca - Milano Greco Pirelli;

Ritenuta condivisibile la proposta del MUR;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una ripartizione delle risorse disponibili in relazione al costo medio stimato per la progettazione e realizzazione di un chilometro lineare di pista ciclabile, comprensivo di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, pari a circa euro 350.000,00 così come riportato nell'allegato 2 al presente decreto;

Tenuto conto degli esiti della riunione del 9 marzo 2021 del tavolo tecnico di monitoraggio dei PUMS, che costituisce il tavolo di monitoraggio di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 12 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto dispone l'assegnazione delle risorse previste dall'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 344 del 12 agosto 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021;

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione e alla realizzazione da parte dei comuni indicati nelle premesse di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari, tenendo conto di eventuali altri poli di attrazione, in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, del Piano urbano della mobilità sostenibile e dei Biciplan laddove adottati.

3. Le tipologie di interventi ammessi a finanziamento sono quelle riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli interventi sono realizzati in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza stradale.

Art. 2.

*Ripartizione delle risorse*

1. In relazione al costo medio stimato di realizzazione chilometrica di un itinerario ciclabile, comprensivo di ciclostazione e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina e della estensione degli itinerari ciclabili ammessi a contributo, è riportata di seguito la ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, pari a complessivi euro 3.902.500,00:

| ENTE BENEFICIARIO | COLLEGAMENTO | IMPORTO | estensione km | RIPARTIZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPL.VO | | Anno 2020 | Anno 2021 |
| Comune di Roma | Sede Università degli Studi di Roma La Sapienza – Stazione di Roma Termini | 595.000,00 | 1,7 | 242.571,67 | 352.428,33 |
| Comune di Padova | Sede Università degli Studi di Padova – Stazione di Padova Centrale | 682.500,00 | 1,95 | 278.243,97 | 404.256,03 |
| Comune di Napoli | Sede Università degli Studi di Napoli Federico II–Stazione di Napoli P.za Garibaldi | 525.000,00 | 1,5 | 214.033,83 | 310.966,17 |
| | Sede Università degli Studi di Napoli Federico II – Stazione di Napoli P.za Cavour | 577.500,00 | 1,65 | 235.437,21 | 342.062,79 |
| Comune di Pisa | Sede Università degli Studi di Pisa – Stazione di Pisa Centrale | 525.000,00 | 1,5 | 214.033,83 | 310.966,17 |
| Comune di Bari | Sede Università degli Studi di Bari - Aldo Moro – Stazione di Bari Centrale | 157.500,00 | 0,45 | 64.210,15 | 93.289,85 |
| Comune di Palermo | Sede Università degli Studi di Palermo – Stazione di Palermo Centrale | 525.000,00 | 1,5 | 214.033,83 | 310.966,17 |
| Comune di Milano | Sede Università degli Studi Milano-Bicocca – Stazione di Milano Greco Pirelli | 315.000,00 | 0,9 | 128.420,30 | 186.579,70 |
| | TOTALE | 3.902.500,00 | | 1.590.984,77 | 2.311.515,23 |

2. Le risorse stanziate e non ripartite, pari ad euro 341.958,00, saranno utilizzate secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del successivo art. 3.

Art. 3.

*Procedura di gestione del contributo*

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, si applicano le tempistiche e le modalità di realizzazione degli interventi, di erogazione delle risorse, di rendicontazione delle spese e di monitoraggio degli interventi previste dagli articoli 4-5-6-7 del decreto ministeriale n. 344 del 12 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2020 n. 3261 e pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale il 10 ottobre 2020.

2. Entro tre mesi dalla data di registrazione del presente decreto, i Comuni ammessi a contributo, in accordo con le Università interessate, sentiti i gestori delle stazioni ferroviarie coinvolte, trasmettono al MIMS, all'ANCI ed al MUR, una relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di finanziamento con indicazione delle modalità con cui intendono utilizzare gli stessi, avvalendosi eventualmente anche di sistemi di *sharing mobility*. Nella relazione, cui dovrà essere allegata apposita planimetria, è riportato il quadro economico dell'intervento redatto in coerenza con i costi per tipologia individuati dalle linee guida per la redazione del Biciplan e il relativo CUP.

3. La stima dei costi riportata nei quadri economici di cui al comma precedente, è utilizzata dal MIMS, d'intesa con il MUR, per integrare le assegnazioni di cui all'art. 2 e/o per individuare un nuovo/i intervento/i da finanziare, utilizzando il residuo di risorse ancora da ripartire pari a euro 341.958,00, unitamente alle eventuali economie rispetto allo stanziamento inizialmente assentito con il presente decreto.

4. Al precedente comma 3 si dà applicazione con decreto del direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta del Ministero dell'università e della ricerca.

5. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2021

*Il direttore generale:* MAUTONE

## ALLEGATO 1- INDICAZIONI OPERATIVE

### 1) Tipologie ammesse a finanziamento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 DM 344/2020 sono ammessi a contributo i seguenti interventi:

a) pista ciclabile in sede propria ;
b) corsia ciclabile monodirezionale o bidirezionale (numero 12bis dell'art.3 comma 1 CdS);
c) itinerari ciclopedonali (Fbis dell'art 2 Cds);
d) strade urbane ciclabili (E-bis dell'art 2 Cds);
e) interventi di adeguamento per l'uso ciclabile delle corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto nel rispetto di quanto previsto dall'art 7 comma 1 lettera 1-ter CdS;
f) altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali quelli per lo spazio condiviso (moderazione del traffico, zone '30 ...);
g) ciclostazioni e interventi funzionali alla sosta dei velocipedi, comprese rastrelliere o aree attrezzate.

Tutti gli interventi sono realizzati in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza stradale.

2) Tipologie di interventi prevedibili per le ciclostazioni

Per ciclostazioni, di cui al precedente punto 1. lett.g), si intende, come indicato nelle linee guida biciplan, uno spazio dedicate alla sosta a lunga durata di biciclette, e-bike, monopattini a servizio degli Hub della mobilità. Adeguatamente dimensionate alle esigenze della città, all'aperto, al coperto o al chiuso, devono essere dotate di servizio di guardiania oltre a dotazioni tecniche per la piccola manutenzione. All'interno potranno essere previsti anche spazi dedicati allo sharing e al noleggio delle biciclette, alla ricarica delle E-bike o ad aree di sosta e ristoro.

A tal fine saranno ammessi interventi di

a. riqualificazione e riuso di edifici;
b. trasformazione ed adeguamento di aree;
c. realizzazione di strutture dedicate

### 3) La definizione del percorso

La scelta del percorso potrà essere basata sulla valutazione di diversi elementi (tipo di contesto attraversato, inserimento urbanistico, condizioni del traffico veicolare, utenza attesa, misure di regolamentazione previste, ecc.....). La scelta del percorso dovrà tener conto dei seguenti fattori :

a. Sicurezza e riconoscibilità del percorso;
b. Poli attrattori connessi lungo il percorso;
c. Ulteriore utenza potenziale intercettata;
d. Brevità e linearità del percorso;

**4) Misure connesse per la massimizzazione dell'efficacia**

Al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi potranno essere previsti le seguenti misure:

a. in relazione all'estensione servizi distribuiti sull'itinerario,
b. programmazione contestuale di azioni di incentivazione all'utilizzo con il management universitario/scolastico e le aziende del TPL.

## ALLEGATO 2 - STIMA COSTO MEDIO DELL'INTERVENTO

Il Costo medio stimato è pari a € 350.000,00/Km(l) tale costo è desunto dal costo medio relativo alle varie tipologie di opere più un incremento per la realizzazione di una eventuale ciclostazione o stalli attrezzati per la sosta delle biciclette.

Ai fini del calcolo di tale costo si sono considerati i parametri inseriti nelle Linee guida biciplan approvate dal tavolo tecnico di monitoraggio dei PUMS e pubblicate sul sito del MIMS a ottobre 2020, nella parte relativa a "*Costi per tipologia*" ovvero un costo parametrizzato sulle dimensioni standard (minime) di riferimento e valutato a seconda della tipologia della pista prevista. Tale costo di riferimento tiene conto è comprensivo anche delle somme a disposizione del quadro economico Si è poi aggiunto un costo medio per la ciclostazione . A tal fine dovendo considerare un costo medio a ml che non solo tenesse conto delle tipologie di lavori relativi agli itinerari ciclabili (anch'essi molto diversificati a livello di costo a seconda dell'intervento come sotto evidenziato), ma anche comprensivo di eventuale ciclostazione o stalli attrezzati per la sosta delle bicilette si è ritenuto di incrementare il costo preso a riferimento di circa il 30%.

*Costi per tipologia da linee guida BICIPLAN*

| Tipologia Costo Medio per Km (l) | Costo medio per Km (l) |
|---|---|
| Corsia ciclabile | € 25.000,00 – € 40.000,00 |
| Corsia ciclabile protetta | € 55.000,00 – € 95.000,00 |
| Pista ciclabile con aiuola | € 110.000,00 – € 160.000,00 |
| Pista ciclabile quota marciapiede | € 170.000,00 – € 230.000,00 |
| Pista ciclabile su sede propria | € 300.000,00 |

**Calcolo** Costo medio stimato 270.000,00 €/km(l) + costo ciclostazione o stalli attrezzati (30%)= 350.000,00 €/km(l), considerate le fattispecie più complesse in termini realizzativi.

21A02342

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 aprile 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Tekno Motor società cooperativa in liquidazione», in Colleferro e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Tekno Motor società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanzia-

le insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 55.504,00, si riscontra una massa debitoria di euro 358.604,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 304.310,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Tekno Motor società cooperativa in liquidazione», con sede in Colleferro (RM), (codice fiscale 09747151000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluigi Degli Esposti Zoboli, nato a Lamezia Terme (CZ), il 20 settembre 1984, (C.F. DGLGLG84P20M208U), e domiciliato in Roma, via Lovanio n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 aprile 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

**21A02343**

DECRETO 8 aprile 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della «AZ Casa Moving società cooperativa - in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «AZ Casa Moving società cooperativa - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 96.183,00, si riscontrano debiti entro l'esercizio di euro 145.171,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 41.275,00;

Considerato che in data 16 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota con la quale la società ha presentato le proprie controdeduzioni;

Vista la nota con la quale questa amministrazione ha comunicato alla cooperativa la sospensione dell'avvio del procedimento in parola per un periodo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale la società avrebbe dovuto presentare una situazione patrimoniale aggiornata dalla quale risultasse superato lo stato di insolvenza e considerato che a tale nota non è stato dato alcun riscontro;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «AZ Casa Moving società cooperativa - in liquidazione» con sede in Roma, (codice fiscale 11492351009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluigi Degli Esposti Zoboli nato a Lamezia Terme (CZ) il 20 settembre 1984 (C.F. DGLGLG84P20M208U), e domiciliato in Roma, via Lovanio n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 aprile 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

**21A02344**

DECRETO 8 aprile 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Supercar società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale del 20 maggio 2017 n. 19/SGC/2017, con il quale la «Supercar società cooperativa», con sede in Roma, è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'avv. Agostino Mazzeo ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la nota pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 14 novembre 2017, con la quale il commissario governativo, nel presentare la relazione informativa sulla cooperativa sopra citata, ha richiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla suddetta relazione nella quale il commissario governativo ha comunicato la situazione patrimoniale dell'ente dalla quale si rileva uno stato di insolvenza poiché si evidenzia un debito pari a euro 81.113,69 verso istituti di previdenza;

Considerato che in data 13 marzo 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Supercar società cooperativa» con sede in Roma, (codice fiscale 12980421007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Nicola Scuro, nato a Roma il 4 giugno 1977 (C.F. SCRNCL77H04H501R), e ivi domiciliato in via Monte Zebio, n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 aprile 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

**21A02345**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 aprile 2021.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.** (Ordinanza n. 768).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021 la n. 751 del 17 marzo 2021 e la n. 752 del 19 marzo 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020, con cui è stato disposto uno stanziamento di 18 milioni di euro per assicurare il ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile;

Considerato che con la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020 il Dipartimento della protezione civile ha autorizzato l'avvio degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati, qualora non convenientemente ripristinabili, prevedendo uno stanziamento di euro 18.000.000,00 a carico delle risorse emergenziali;

Atteso che con il comma 2 dell'art. 1 della citata ordinanza n. 719/2020 è stato previsto che entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo provvedimento le regioni, le province autonome e le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale presentino, al Dipartimento della protezione civile, la ricognizione dei fabbisogni necessari;

Considerato che in conformità alle indicazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile con nota DPC/COVID/1865 del 13 gennaio 2021, all'esito della ricognizione, è stato presentato un fabbisogno complessivo di circa euro 37.000.000,00;

Visto l'art. 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con cui, per l'anno 2021, il fondo di cui all'art. 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19.000.000,00 di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile;

Acquisita l'intesa del presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

### Art. 1.

*Integrazione delle risorse finanziarie di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020*

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719

del 4 dicembre 2020, sono integrate di euro 19.000.000,00, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Art. 2.

*Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Istituto nazionale previdenza sociale*

1. All'art. 1, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 740 del 12 febbraio 2021, le parole «1° maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».

Art. 3.

*Disposizioni in favore del personale impegnato nei Centri operativi comunali*

1. All'art. 1, comma 9, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020, dopo le parole «nel limite» sono aggiunte le seguenti: «mensile massimo».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2021

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

21A02361

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 152/2019 del 29 luglio 2019, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Auxilium».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 56/2021 del 12 aprile 2021*

È rettificata, per errore nell'attribuzione della denominazione prodotto, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 152/2019 del 29 luglio 2019, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 del medicinale AUXILIUM, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 219 del 18 settembre 2019:

laddove è riportato: AUXILIUM;

leggasi: NESEPHOS.

Titolare A.I.C.: Homeosyn Italia S.r.l.

*Stampati*

1. Le confezioni del medicinale sopra riportato devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla determina, di cui al presente estratto, e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla modifica della denominazione del medicinale omeopatico oggetto della determina di cui al presente estratto.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Disposizioni finali*

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A02319

### Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «BFX CR7»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 57/2021 del 12 aprile 2021*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico BFX CR 7 descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da 1 pagina, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Biofarmex S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazza Caduti Civili di Guerra, 1, 84123 Salerno SA.

*Stampati*

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento delle scorte*

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Misure di farmacovigilanza*

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

| Codice pratica | Denominazione del medicinale | N. AIC | Descrizione confezione | Tipologia | Componente omeopatico | Produttore responsabile del rilascio lotti | Rinnovo | Regime Fornitura | Classificazione SSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMEO/2017/11082 | BFX CR 7 | 049412012 | "GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE DA 550 MG IN BLISTER AL/PVC | complesso | Influenzinum 9 CH<br>Influenzinum 15 CH<br>Klebsiella Pneumoniae 15 CH<br>Pneumococcinum 15 CH<br>Pneumococcinum 30 CH<br>Staphylococcinum 15 CH<br>Staphylococcinum 30 CH<br>Streptococcinum 15 CH<br>Streptococcinum 30 CH | Alfa Omega srl<br>Via Leonardo da Vinci 57/a, 44034 Copparo (FE), Italia | 5 anni | SOP | C |

**21A02320**

**Rettifica della determina IP n. 194 del 1° marzo 2021, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore».**

*Estratto determina IP n. 298 del 1° aprile 2021*

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 194 del 1° marzo 2021, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER UND SCHMERZSAFT ORANGE 40 mg/ml suspension zum einnehmen - 1 flasche 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76551.00.00, importatore BB Farma S.r.l., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 68 del 19 marzo 2021, ove riportato:

Falorni S.r.l., via dei Frilli SNC - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

leggasi:

Falorni S.r.l., via dei Frilli 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

*Disposizioni finali*

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**21A02321**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Azalia»**

*Estratto determina IP n. 273 del 1° aprile 2021*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AZALIA 75 microgramas comprimidos revestidos por pelicula 28 comprimidos revestidos por pelicula dal Portogallo con numero di autorizzazione 5317474, intestato alla società Gedeon Richter PLC. Gyomroi UT 19-21 1103 Budapest (Ungheria) e prodotto da Gedeon Richter PLC. Gyomroi UT 19-21 1103 Budapest (Ungheria), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: AZALIA «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049085020 (in base 10) 1GTYLW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di desogestrel;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di patate, povidone K-30, silice colloidale anidra, acido stearico, a-Tocoferolo tutto racemico;

rivestimento: polivinilalcol, diossido di titanio E171, macrogol 3000, talco.

Descrizione dell'aspetto di AZALIA e contenuto della confezione:

AZALIA è una compressa rivestita con film, bianca o biancastra, rotonda, biconvessa, di circa 5,5 mm di diametro, con il segno «D» su un lato e «75» sull'altro lato;

AZALIA compresse rivestite con film è confezionato in un blister costituito da PVC/PVDC trasparente, rigido - foglio d'alluminio. Ogni blister è posto in un sacchetto in alluminio laminato. I blister nei sacchetti sono confezionati in una scatola di cartone ripiegato insieme al foglietto illustrativo, un piccolo astuccio per riporre il blister ed una etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: AZALIA «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blisteR PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049085020.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: AZALIA «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049085020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**21A02322**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»**

*Estratto determina IP n. 302 del 1° aprile 2021*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON 500 mg fimtabletten 30 tabletten dall'Austria con numero di autorizzazione 1-20685, intestato alla società Servier Austria Gmbh Mariahilferstraße 20/5 1070 Wien Austria e prodotto da Les Laboratoires Servier Industrie F-45520 Gidy, France e da Servier (Ireland) Industries LTD Gorey Road, Arklow - Co. Wicklow Ireland, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 040478048 (in base 10) 16M9C0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 500 mg di frazione flavonoica purificata micronizzata costituita da 450 mg di diosmina e 50 mg di flavonoidi espressi in esperidina;

eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerina, ipromellosa, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), titanio diossido (E171), macrogol 6000, magnesio stearato, talco, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 040478048.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 040478048.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**21A02323**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Loette»

*Estratto determina IP n. 303 del 1° aprile 2021*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LOETTE 100/20 microgramos comprimidos recubiertos con pelicula, 63 (3x21) dalla Spagna con numero di autorizzazione 65067 C.N. 863407-1, intestato alla società Wyeth Farma S.A. ctra. Burgos, km 23 Desvio Algete, Km. 1 28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid) Spagna e prodotto da Pfizer Ireland Pharmaceuticals Little Connell, Newbridge, Country Kildare Irlanda e da Haupt Pharma Munster Gmbh - D - 48159 Munster - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: LOETTE «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 049231018 (in base 10) 1GYF5B (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: levonorgestrel 0,100 mg e etinilestradiolo 0,02 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato, macrogol 1450, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), ossido di ferro rosso (E172), estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera E).

Inserire al paragrafo 6.

*Contenuto della confezione e altre informazioni*

Descrizione dell'aspetto di «Loette» e contenuto della confezione: compresse rivestite con film. Astuccio contenente 1 confezione-calendario da 21 compresse rivestite in blister, inserita all'interno di una bustina protettiva in alluminio, e 1 etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

Pharm@idea S.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: LOETTE «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 049231018.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: LOETTE «0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse.

Codice A.I.C.: 049231018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**21A02324**

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 aprile 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete voi che sia abrogato l'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole "la reclusione da sei a quindici anni."; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole "Si applicano"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato promotore *referendum* eutanasia legale in via di San Basilio, 64 - cap 00187, Roma; e-mail: referendum@eutanasialegale.it

**21A02408**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Rilascio di *exequatur*

In data 8 aprile 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Nelson Francisco Carela Luna, Console generale della Repubblica Dominicana in Genova.

**21A02347**

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

### Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Masol Continental Biofuel s.r.l., in Livorno.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000020 del 18 gennaio 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 69 del 18 marzo 2016, alla società Masol Continental Biofuel S.r.l., identificata dal codice fiscale 08293900968, con sede legale in via Cusani, 1 - 20121 Milano, per l'esercizio dell'installazione della società Masol Continental Biofuel S.r.l., sita nel Comune di Livorno, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

**21A02346**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Approvazione della delibera n. 13/2020 adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 26 novembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004208/GEO-L-174 del 12 aprile 2021, è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13/2020 adottata dal comitato dei delegati della Cassa geometri, in data 26 novembre 2020, concernente modifiche all'art. 2, commi 5, 6 e 8, del regolamento di attuazione delle norme statutarie.

**21A02348**

### Approvazione della delibera n. 2/20/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 febbraio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004066/COM-L-180 dell'8 aprile 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2/20/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della Cassa dei dottori commercialisti in data 5 febbraio 2020, concernente modifiche all'art. 8, comma 6, del regolamento unitario in materia di previdenza e di assistenza.

**21A02349**

### Approvazione della delibera n. 4/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 28 gennaio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004068/MED-L-151 dell'8 aprile 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM, in data 28 gennaio 2021, concernente la perequazione dei trattamenti pensionistici, per l'anno 2021, a carico delle gestioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina accreditata e convenzionata.

**21A02350**

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-095) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € | **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € | **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € | **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € | **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.